

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 67 del 7 dicembre 1987, è stata abrogata dall'articolo 82 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 27: "Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti".

Legge Regionale 21 novembre 1987, n. 42.

«Norme urgenti per migliorare la rete distributiva di GPL - Gas di petrolio liquefatto - per autotrazione»

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
SONO DECORSI I TERMINI PER IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Finalità

1. In attesa che venga approvato il piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva, al fine di alleviare i disagi per l'utenza, vista la grave carenza dell'attuale rete distributiva di GPL per autotrazione, sono emanate, con la presente legge, alcune norme urgenti per migliorare e potenziare la rete distributiva di GPL per autotrazione.

Articolo 2

Procedura per il rilascio della concessione

1. I Comuni, fino all'adozione del piano regionale, possono rilasciare nuove concessione relative ad impianti stradali di distribuzione automatica di GPL per autotrazione nel limite di una per Comune secondo le prescrizioni di cui all'art. 3.
2. La domanda, rivolta ad ottenere la concessione di un impianto di distribuzione GPL per autotrazione, deve essere presentata dagli interessati al Comune competente per territorio, secondo le modalità previste dall'art. 6 del DPR n. 1269 del 27 ottobre 1971, ed alla Regione.
3. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del DPR n. 1269 del 27 ottobre 1971.
4. La domanda, inoltre, deve essere corredata di tutta la documentazione occorrente in conformità ai DDPPRR n. 208 del 12 gennaio 1971, n. 28 del 16 gennaio 1979 e n. 1024 del 17 novembre 1986.
5. La concessione può essere data solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico - organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e regolarità dell'espletamento dell'attività.
6. Ai fini dell'accertamento della predetta capacità, i Comuni devono tener conto dei requisiti indicati nell'art. 5 del DPR n. 1269 del 27 ottobre 1971.
7. Il Comune, sulle domande deve acquisire il parere preventivo, per quanto di rispettiva competenza, in merito agli accessi stradali dell'ANAS o della Provincia; del Comando dei Vigili del Fuoco per gli aspetti relativi alla sicurezza; dell'UTIF per quelli tecnico - fiscali; della Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici ove occorra; nonché la certificazione ai sensi della legge n. 575 del 31 maggio 1965 integrata e modificata con la legge 23 dicembre 1982, n. 936.
8. Il Comune, completata l'istruttoria, prima del rilascio della concessione deve acquisire il parere vincolante della Giunta regionale recante l'esplicita dichiarazione di rispetto del limite del rapporto massimo del 3 per cento riferito agli impianti di carburanti esistenti sul territorio, in conformità al DPCM 8 luglio 1978.

Giunta Regionale della Campania

9. Il provvedimento, rilasciato dal Comune, deve contenere le indicazioni, per quanto applicabili data la natura specifica degli impianti di cui all'art. 10 del DPR n. 1269 del 27 ottobre 1971.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte per il 1987 e per gli anni successivi con lo stanziamento di cui al capitolo 92 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 e con i corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Articolo 3

Ubicazione degli impianti

1. Le nuove concessioni possono essere rilasciate qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) vi sia tra gli impianti GPL una distanza non inferiore ai 30 Km. se ubicati sulla stessa direttrice stradale;
- b) il luogo prescelto per l'installazione dell'impianto GPL sia ubicato al di fuori del bacino di influenza di un impianto GPL preesistente delimitato da una circonferenza avente il raggio di 9 Km.;
- c) il luogo prescelto per l'installazione dell'impianto GPL sia ubicato in un Comune con almeno 20.000 abitanti.

2. Nel caso invece che il Comune interessato non abbia 20.000 abitanti, il bacino di influenza dell'impianto sempre delimitato da una circonferenza avente il raggio di 9 Km. deve comprendere il territorio o parte del territorio di più Comuni limitrofi, la cui popolazione complessiva non sia inferiore ai 30mila abitanti, in questo caso il Comune che rilascia la concessione di cui al 1° comma dell'art. 2 non deve avere meno di 5mila abitanti.

Articolo 4

Durata - Decadenza

Revoca e sospensione della concessione

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente legge riguardo alla durata, decadenza, revoca, sospensione della concessione di cui all'art. 2 si applicano le norme statali di cui all'art. 16 del DL n. 745 del 26 ottobre 1970, convertito con modificazioni nella legge n. 1034 del 18 dicembre 1970, DPR n. 1269 del 27 ottobre 1971 e norme regionali di cui alla LR n. 42 del 28 agosto 1984.

Articolo 5

Modifica impianti

1. Per rendere più funzionali gli impianti di GPL ad uso autotrazione nell'interesse generale dell'utenza, i Comuni possono autorizzare, per gli impianti già esistenti, l'installazione di una seconda colonna erogatrice, in conformità dei DDPPRR n. 208 del 12 gennaio 1971 e n. 28 del 16 gennaio 1979.

Articolo 6

Ultimazione lavori, collaudi

1. I provvedimenti relativi a nuove concessioni e le modifiche agli impianti esistenti devono indicare il termine per l'ultimazione dei lavori.

2. Nei casi in cui i termini non siano rispettati le concessioni o le autorizzazioni alla modifica devono essere dichiarate decadute a meno che non sia stata chiesta una proroga.

3. La proroga è concessa dai Comuni per un massimo di sei mesi; oltre tale termine possono essere accordate proroghe solo per documentati casi di forza maggiore.

4. Ad ultimazione dei lavori, gli impianti devono essere collaudati da apposita Commissione nominata dal Sindaco del Comune interessato, della quale devono far parte il Comandante dei Vigili del Fuoco e l'Ing. Capo dell'UTIF competenti per territorio, il Sindaco del Comune, o loro delegati, e un rappresentante della Regione, designato dall'Assessore regionale al Commercio, che la presiede.

5. A ciascun componente la Commissione, di cui al comma precedente, è corrisposto, a carico del

Giunta Regionale della Campania

concessionario, un compenso di L. 40.000 (quarantamila) nonchè l'eventuale rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione.

Articolo 7

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 21 novembre 1987

Fantini

Testo Abrogato